# CASSA ASSICURATIVA "RISCHIO VITA" INDUSTRIA ALIMENTARE

#### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 april	e 2010 in Roma,	
AIDI AIIPA	Janes de	TRA
1 ,	Golish Cerli-	
AIRI A.O.	1) mailer	
ANCIT Police	yhi )	
ANICAV		
ASSALZOO (		
ASSICA	Mr.	
ASSITOL (	1 P	·
ASSOBIBE	Hotel S	
ASSOBIRRA /		
ASSOCARNI A	while	
ASSOLATTE	Tigo Thill	
ASSODISTIL	helve une	
FEDERVINI (	The Style of the	
ITALMOPA	HWE!	0
MINERACQUA	The know	
UNA W	aller C	
UNIPI W		0 /
UNIONZUCCHER	o frozis	fulle
Con la partecipazion	O Jolgis  ne di FEDERALIMENTARE	pedies Decicli
FAI-CISL	(FLALCO	en C

- visto l'art. 74-ter del Ccnl 21.7.2007 (\*), con cui le Parti si sono impegnate ad individuare modalità operative per il lancio di un bando per la selezione delle Compagnie assicurative cui affidare l'incarico di erogare un importo assicurato di 30.000 euro, a beneficio degli eredi legittimi di cui all'art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato deceduti in costanza di rapporto di lavoro;
- considerato lo scambio di lettere inserito come allegato 27 (\*) al citato Ccnl, con il quale le Parti hanno concordato che l'onere complessivo a carico dell'azienda non potrà superare per ciascun lavoratore a tempo indeterminato la somma annua di euro 24, prevedendo altresì che, nel caso in cui tale importo non sia sufficiente a garantire il massimale pro capite assicurativo convenuto, lo stesso verrà ridotto in maniera tale da poter contenere l'onere di cui sopra;

#### premesso che

- in data 26 gennaio 2010, le parti stipulanti il Ccnl hanno sottoscritto in sede notarile l'atto costitutivo e lo statuto della Cassa assicurativa (anch'esso integralmente richiamato);
- in data 23 marzo 2010 l'Assemblea dei Delegati della Cassa assicurativa su proposta del CdAha indicato, quale possibile obiettivo di effettivo avvio dell'attività, la data del 1º luglio 2010;

### conseguentemente, le Parti convengono che

- alla luce della volontà delle Parti sottostante all'Accordo di rinnovo del Ccnl 21.7.2007, la
  copertura assicurativa e il conseguente diritto all'indennizzo da parte degli eredi saranno riferiti
  esclusivamente agli eventi intercorsi successivamente alla decorrenza delle polizze che la Cassa
  andrà a stipulare con le Compagnie di Assicurazione;
- con riferimento all'anno 2010, l'importo annuo di 24 euro a carico dell'azienda sia ridotto ad euro 15 (comprensivi della quota associativa prevista dallo statuto), ove la data di operatività sia effettivamente il 1° luglio 2010. Nel caso di operatività della Cassa nei mesi successivi (ad es. 1° agosto, 1° settembre, ecc.), tale ultimo importo sarà ulteriormente ridotto nella misura di 2 euro/mese.

Entrambi allegati al presente accordo e qui integralmente richiamati

## Art. 74 ter - Copertura assicurativa per il rischio vita

Entro il gennaio 2008 le parti dovranno aver definito le modalità operative per lanciare un bando rivolto ad aziende primarie assicurative del ramo vita per riceverne offerte sulla base di un importo assicurato in caso di morte di euro 30.000,00 (\*), a beneficio degli eredi legittimi, individuati ai sensi dell'articolo 536 del codice civile, dei lavoratori a tempo indeterminato deceduti in costanza di rapporto di lavoro attraverso una cassa assicurativa abilitata ad effettuare tale operazioni.

Tale istituto contrattuale non è cumulabile con trattamenti analoghi o equipollenti già operanti a livello della singola azienda.

Resta comunque salvaguardata, per il futuro, la possibilità di sostituire, senza oneri aggiuntivi, i trattamenti previsti a livello aziendale con quanto regolamentato nel presente CCNL.

Cfr All. 27

Se My S

#### Allegato 27

#### Scambio di lettere su copertura assicurativa

Roma, 21 luglio 2007

Alle Segreterie Nazionali Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil

Con riferimento alla clausola sulla copertura assicurativa di cui all'accordo di rinnovo 21 luglio 2007, vi precisiamo che l'onere complessivo a carico dell'azienda non potrà superare per ciascun lavoratore a tempo indeterminato la somma annua di euro 24,00 (ventiquattro). Nel caso in cui tale importo non sia sufficiente a garantire il massimale procapite assicurativo convenuto, lo stesso verrà ridotto in maniera tale da poter contenere l'onere di cui sopra. L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Le Associazioni dell'Industria alimentare

Roma, 21 luglio 2007

Spett.li Associazioni Industriali alimentari

Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente l'articolo del presente contratto sono da noi condivisi e accolti.

Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil

A S

91